

#### FLORE Repository istituzionale dell'Università degli Studi di Firenze

#### **Capitolo XV - Tipologie donative**

Questa è la Versione finale referata (Post print/Accepted manuscript) della seguente pubblicazione:
Original Citation: Capitolo XV - Tipologie donative / M. Ermini STAMPA (2009), pp. 427-440.
Availability: This version is available at: 2158/778723 since:
Publisher: Giuffrè
Terms of use: Open Access
La pubblicazione è resa disponibile sotto le norme e i termini della licenza di deposito, secondo quanto stabilito dalla Policy per l'accesso aperto dell'Università degli Studi di Firenze (https://www.sba.unifi.it/upload/policy-oa-2016-1.pdf)
Publisher copyright claim:
(Article begins on next page)

19 April 2024

### MARIO ERMINI

# Parte Seconda. LE DONAZIONI Capitolo XV. TIPOLOGIE DONATIVE

PAVEIS A G

giuffrè editore - 2009

Estratto dal volume:

DIRITTO CIVILE diretto da NICOLÒ LIPARI e PIETRO RESCIGNO coordinato da ANDREA ZOPPINI

VOLUMEII

SUCCESSIONI, DONAZIONI, BENI

I LE SUCCESSIONI E LE DONAZIONI

#### Capitolo XV

## TIPOLOGIE DONATIVE

1. Donazione rimuneratoria. — 2. Liberalità d'uso. — 3. Donazione di modico valore. — 4. Donazione manuale di titoli di credito. — 5. Donazione in riguardo di matrimonio.

Bibliografia: Ascoli, Trattato delle donazioni, Milano, 1935; Astone, Ingiustificato an positivo e realtà sociale, in Riv. dir. civ., 1991, 177 ss.; Oppo, Adempimento e libera dir., XXIX, Milano, 1979, 353 ss.; Moscatt, Le obbligazioni naturali tra diritto merciale, 8ª ed., XXIX, Milano, 1954; Moscatt, Obbligazioni naturali, in Enc. bro II. Delle successioni, Firenze, 1941; Messineo, Manuale di diritto civile e com 1956, 923 ss.; Lipari, Phiralilà di donazioni e donazione con oggetto phirimo, in mazione del contratto di mandato gratuito nel diritto continentale, in Riv. dir. civ. parativo e casistico, Milano, 1954; Gorla, Il dogma del consenso o accordo e la for 2003, 966 ss.; Goria, Il contratto: problemi fondamentali trattati con il metodo comdonazione remuneratoria e adempimento di obbligazione naturale, in Riv. not. Giannattasio, Delle donazioni, in Comm. c.c. Torino, 1964; Gisolfi, Distinzione tra Riv. dir. comm., 1969, II, 413 ss.; G.B. Ferre, Saggi di diritto civile, Rimini, 1983, Cass., 15 gennaio 1986, n. 171), in Giur. it., 1987, I, 1, 730 ss.; G.B. Ferre, Fernaro, Donazione obnuziale indiretta, simulazione e negozio fiduciario, (nota a niale. Profili di rilevanza donativa delle obbligazioni di fare gratuite, Padova, 1996; rimuneratoria, Milano, 1942; D'Ettore, Intento di liberalità e attribuzione patrinomanuale di litoli nominalivi, in Foro pad., 1963, I, 1047; D'ANGELO, La donazione gazioni naturali, in Riv. dir. comm., 1995, I, 237 ss.; Cottino, Sulla donazione sta, Milano, 1970; Conti, Riflessioni in tema di liberalità e di adempimento di obblidir. priv. Rescigno, 2ª ed., Torino, 2000, 481 ss.; Cataudella, La donazione mi 21, Successioni e donazioni, II, Milano, 1982; Carnevall, Le donazioni, in Trall (nota a Cass. 8 febbraio 1994, n. 1260), in Giur. il., 1995, I, 1, 684 ss.; CAPOZ merito, 1983, 635 ss.; Bucelli, Mutamento sociale e donazioni prematrimoniali, margine ad una recente sentenza, (nota a Trib. Napoli, 9 ottobre 1981), in Giur. 2000; G.M. Branca, Liberalità d'uso e "spirito di liberalità", alcune riflessioni in Napoli, 1988; Bonilini, Manuale di diritto ereditario e delle donazioni, Torino le e forma, in La forma degli atti nel diritto privato. Studi in onore di Giorgianni 177 ss.; Balbi, Saggio sulla donazione, Torino, 1942; Bianca, Obbligazione natura richimento senza causa, (nota a Trib. Ravenna, 9 marzo 1994), in Cius., 1994 Giust. civ., 1975, I, 122 ss.; MAROI, Delle donazioni, in Comm. D'Amelio-Finzi, Li Qualificazione giuridica e validità delle attribuzioni patrimoniali alla concubina, in

Tratt. Vassalli, Torino, 1957; Torrente, La donazione, in Tratt. Cicu-Messineo, ss.; Roppo, Il giudice nel rapporto coniugale, Bologna, 1981; Sacco, Il contratto, in Urso, Liberalità d'uso ed affettuosa amicizia, (nota a Pret. Torino, 28 giugno Milano, 1956; Torrente, La donazione, in Tratt. Cicu-Messineo, Milano, 2006. 1993), in N. dir., 1995, II, 1169. scambiati tra fidanzati a causa della promessa di matrimonio ed il c.d. fidanzamento ralilà d'uso: una difficile distinzione, in N. giur. civ., 1992, I, 658 ss.; Rescieno, naturale, in Riv. dir. civ., 1969, I, 357 ss.; Regine, Donazione remuneratoria e libe di Rescigno, II, Padova, 1994, 163 ss.; Perlingieri, Le vicende dell'obbligazione 630 ss.; Perchinunno, Il contratto di donazione, in Successioni e donazioni; a cura ralità d'uso, (nota a Cass., 14 gennaio 1992, n. 324), in Giur. it., 1993, I, 1, 1961, IV, 21 ss.; Pellegrini, Ghi atti di liberalità fra donazione rimuneraloria e libe 52 ss.; Pellecatta, Doni obnuziali in regime di separazione personale, in Giur. it., *ufficiale,* (nota a Cass., 8 febbraio 1994 n. 1260), in *N. giur. civ.,* 1995, I, 296 Incapacità naturale e adempimento, Napoli, 1950; Riganò, La restituzione dei doni Palazzo, Le donazioni indirette, in La donazione, Tratt. Bonilini, Torino, 2001, 1991; Palazzo, Atti gratuiti e donazioni, in Tratt. dir. civ. Sacco, Torino, 2000 il., 1955, I, 1, 872 ss.; Palazzo, Le donazioni, in Comm. Schlesinger, Milano lilà, Milano, 1947; Oppo, Sulla definizione della donazione remuneraloria, in Giur

## Donazione rimuneratoria

neratorio

to fondato sullo "spirito di liberalità", l'articolo successivo propoco. 2, c.c.; art. 699 c.c., in cui potrebbe rinvenirsi un profilo di vi interferiscono elementi non altrettanto "puri" di quelli che solidarietà). bito della donazione (per analoghi riferimenti, nel lb. II: art. 632, lo scambio, l'art. 770 c.c. fissa una linea di demarcazione, per lo fondano lo "spirito di liberalità", perché sembrano connotati dalne un'indagine puntuale, quasi introspettiva, sull'animus. Quando più legittimando e riconducendo il profilo rimuneratorio nell'am-Dopo aver definito all'art. 769 c.c. la donazione come contrat-

sione di servizi resi o comunque in conformità agli usi" (infra § 2). de che costituisca "donazione la liberalità che si suole fare in occadonatario o per speciale rimunerazione"; al co. 2, viceversa escluliberalità fatta per riconoscenza o in considerazione dei meriti dei Infatti, l'art. 770, co. 1, c.c. riconduce alla donazione "anche la

rubrica dell'art. 770 c.c., il codice prevede dunque tre ipotesi: per esse è quindi permeata di un diverso motivo (sull'accertamento delle ragioni di gratitudine, Cass., 17 novembre 1999, n. 12769), riconoscenza, per meriti, per speciale remunerazione. Ognuna di Con l'identico nomen di donazione rimuneratoria, che è nella

> l'art. 782 c.c. (Cass., 24 ottobre 2002, n. 14981). per ciascuna, in quanto donazione, è richiesto l'atto pubblico del

collegata ad un quid che precede l'attribuzione liberale; ma si rilità conformi "agli usi", è l'art. 770, co. 2, c.c. babilmente, ad escludere dalla donazione un tal genere di liberaza (Torrente, 1956, 251 s. Contra, Oppo, 1947, 159 s.), ma più proso la contestualità osta al sorgere di un sentimento di riconoscendoni in occasione delle festività natalizie, e si spiega che in tal canazione reciproca, che si avrebbe ad esempio con lo scambio di Comunque, la si esclude in presenza della diversa figura della do-Torrente, 1956, 250; Oppo, 1947, 157. Contra D'Ancelo, 135 ss.). cedente donazione fatta all'attuale donante (in senso affermativo, Si discute se sia rimuneratoria la donazione correlata ad una prerio a favore del donante (Oppo, 1947, 135; Torrente, 1956, 262). tiene che possa connettersi ad un impegno assuntosi dal donatadella riconoscenza: Carnevall, 564 s.). Di solito, la riconoscenza è della sua famiglia (ad esempio il figlio della persona destinataria un sentimento di gratitudine, verso il donatario, od un membro L'animus, nella liberalità fatta per riconoscenza, risponde a Ricono-

gratitudine o di ammirazione per l'attività da taluno espletata a NEVALI, 565). dal donante, altrimenti si ricadrebbe nell'ipotesi precedente: Car glia, il partito politico, ad esempio), di singole persone (diverse favore della collettività, di formazioni sociali intermedie (la famipossono essere di disparata natura, riferendosi a sentimenti di I motivi che animano la donazione rimuneratoria per meriti Meriti

te di non esservi obbligato. precisa che la liberalità presuppone la consapevolezza nel donanche il servizio possa anche essere spontaneamente promesso); e si 67. Contra, Carnevali, 565; Torrente, 1956, 262, che ammettono la donazione sarebbe modale o condizionale: Balbi, 65; D'Angelo, di solito si specifica trattarsi di un servizio, già ricevuto (altrimenti rimunerazione" di cui alle ultime parole dell'art. 770, co. 1, c.c. Quando si scrive della donazione in relazione alla "speciale speciale rimunera-zione

te (animo donandi) a titolo di speciale rimunerazione. causa) in funzione di pagamento del corrispettivo dovuto, in partribuzione del donante potrebbe essere diretta, in parte (solvende del servizio "remunerato" (Torrente, 1956, 253; Oppo, 1947, 145 un nesso tra donazione remuneratoria e valutazione economica Contra, vigente il codice del 1865, Ascoll, 108), nel senso che l'al-Si ritiene, sulla base dell'art. 797, n. 3, c.c. che sia possibile

Le ipotesi

428

MARIO ERMINI

MARIO ERMIN

può prevalere sulla volontà di donare; ed in tal caso, tenuto con compensare anche indirettamente, ad esempio servizi ricevuti za particolarmente attenta in materia, precisa che l'intento di rito di liberalità; e viceversa (Cass., 13 luglio 1995, n. 7666; Cass., prevalenza: donazione rimuneratoria, se risulti prevalente l'intenmass., 1981, fasc. 3). de che l'attribuzione sia liberale (Cass., 28 giugno 1976, n. 2452 to della finalità retributiva e della reciprocità dei vantaggi, esclu-13 febbraio 1992, n. 1751; CATAUDELLA, passim); una giurispruden in Foro it., 1977, I, 456; Cass., 17 marzo 1981, n. 1545, in Giust. civ In tal caso, il rapporto dovrebbe soggiacere al criterio della

rimuneranaturale e

donazione oggetto di adempimento non è assoggettato a riduzione, né a colrichiede la forma solenne; inoltre, quanto di questa costituisce ne naturale (tanto più che per Perlingieri, 367, l'obbligazione na opportuno distinguere fra donazione rimuneratoria e obbligazioturale ha comunque natura solutoria). lazione (art. 737 c.c.) ed imputazione (art. 564 c.c.). È pertanto Notoriamente, l'adempimento dell'obbligazione naturale non

che per l'art. 2034 c.c. caratterizza le stesse obbligazioni naturali. muneratoria, corrisponde di solito ad un dovere morale o sociale, plice, poiché la riconoscenza di cui è impregnata la donazione re Indicare un parametro discretivo è tuttavia tutt'altro che sem

cuzione di doveri morali o sociali" (se così fosse, sostiene Torren scenza mancherebbe l'animus donandi). TE, 1956, 185, anche alla donazione fatta per un dovere di riconola prestazione dell'obbligazione naturale infatti effettuata "in ese differenza risiederebbe nell'animus donandi, che difetterebbe neln. 4394; Cass., 3 giugno 1980, n. 3621, in Fore it., 1980, I, 1583) la co. 1). Soprattutto per la giurisprudenza (Cass., 13 maggio 1987 lievo che l'avverbio "spontaneamente" è usato nell'art. 2034 n. 3621, in Giust. civ., 1980, I, 2141. Contra, in Carnevali, 490 il riun dovere pur non coercibile (BALBI, 89; Cass., 3 giugno 1980, bligazioni naturali non sarebbe spontaneo, ma conseguente ad In tale direzione si è affermato che l'adempimento delle ob

elementi. Può in tal senso aiutare l'evoluzione giurisprudenziale di Oppo, 1955, 872) considerate vere e proprie donazioni rimune la convivente, inizialmente (Cass., 12 ottobre 1955, n. 3046, in Giur. it. mass., 1955, 737; Cass., 7 ottobre 1954 n. 3389, con nota (su cui G.B. Ferri, 413; Roppo, 227) circa attribuzioni a favore del Il criterio discriminante va conseguentemente fondato su altri

> nel senso che quando la sua cogenza diventa sociale esprime l'obsivamente ricondotte all'art. 2034 (Cass., 15 gennaio 1969, n. 60, sione in tale direzione, oltre a Cass., 24 ottobre 2002, n. 14981, bligazione di cui all'art. 2034 c.c. (per ulteriori elementi di riflesvere di riconoscenza a connotare e a differenziare le due figure, tura sommaria sembra indicare che è la diversa intensità del do-185 ss.; Rescigno, 223 ss.). 151, 157, 225, 231, 244; Moscati, 1979, 353 ss., 371; Id., 1991, 177 con nota di Gisolfi, 958; cfr. Bianca, 15 ss., 25.; Oppo, 1947, 145, in Foro it., 1969, I, 1512; Cass., 20 gennaio 1989, n. 285): una letratorie, con conseguente necessità di solennità formale, e succes-

## Liberalità d'uso

di liberalità e di donazione non sono coincidenti comunque in conformità agli usi". Il che conferma che i concetti liberalità nazione la liberalità che si suole fare in occasione di servizi resi o remunera Come anticipato, per l'art. 770, co. 2, c.c. "non costituisce do- Donazione

munque, di adeguamento al costume sociale". Invece, secondo nascere il desiderio di gratificazione, mentre nella liberalità d'uso significativa in tal senso la mancia — costituirebbe una species lità d'uso, oltre all'apprezzamento dei servizi ricevuti, richiede anresi che si intende spontaneamente compensare, mentre la liberaver adempiere ad alcun obbligo giuridico nei confronti dei servizi l'attribuzione gratuita è compiuta nella consapevolezza di non do-Cass., 1 febbraio 1992, n. 1077, nella donazione rimuneratoria che lo colora di un connotato di corrispettività con gli stessi o, cotrova nei servizi medesimi un concreto parametro di riferimento, zione rimuneratoria trova nei servizi resi la semplice molla che fa dell'attribuzione patrimoniale gratuita, movente che nella donadonato e i servizi resi, bensì sull'elemento soggettivo del movente GRINI, "basata non sull'elemento oggettivo della proporzione tra il ralità d'uso (per Cass., 14 gennaio 1992, n. 324, con nota di Pelle denza di legittimità, distingue tra donazione rimuneratoria e libe-(Biondi, 749; Torrente, 2006, 93 ss.); e soprattutto la giurisprurealtà essa prevede un genus, di cui l'"occasione di servizi resi" --che che sussista equivalenza tra valore dei servizi ricevuti e valore Rispetto alla formula normativa, sottilmente si precisa che in

MARIO ERMINI

TIPOLOGIE DONATIVE

del donatum. In argomento, v. anche Cass., 17 novembre 1999

dalla disciplina e dai requisiti di forma della donazione diretta (D'Ettore, 74, nt. 80). Si ritiene che l'esclusione serva a sottrarre la liberalità d'uso

dottrina ricostruttive. La ratio dell'esclusione è variamente motivata, con difficoltà

escluse, non essendo giuridicamente obbligatorio l'uso cui l'auto-Nella prospettiva di una caratterizzazione causale delle liberalità fattispecie con la "pura" intenzione liberale del negozio donativo mensione causale, rendendo conseguentemente incompatibile la zione (Balbi, 89). Altri, rifiene invece che l'uso componga la dizione che della liberalità d'uso (Oppo, 1947, 80; Carnevali, 506 servanza dell'uso) non coincide con lo scopo tipico (procurare re della liberalità intende attenersi; dall'altro, che il motivo (ostà oggettiva e la spontaneità dell'attribuzione non possono essere d'uso rispetto alla donazione rimuneratoria, anche Perchinunno, impossibile la pratica realizzazione della causa in senso oggettivo. a suo avviso l'atto è invalido in caso di uso inesistente, essendo gura una donazione, eventualmente rimuneratoria; d'altra parte, della liberalità: quanto esorbita rispetto allo specifico uso, confila gratuità (Maroi, 725), o comunque la spontaneità dell'attribuscrive infatti che l'adeguarsi ad un determinato uso contraddice un arricchimento senza corrispettivo), comune tanto della dona-185; Regine, 658). Si è peraltro obiettato, da un lato che la gratui-1952, II, 29). Torrente, 2006, 107; App. Milano, 25 gennaio 1952, in Foro pad. (D'Angelo, 18 ss., 41, a cui parere l'uso incide anche sul quantum Con specifica attenzione al motivo della liberalità, la dottrina

giurispru-Tesi della

puntualmente nelle decisioni della giurisprudenza, chiamata a rin. 14981; Cass., 17 novembre 1999, n. 12769; Cass., 9 dicembre parti e della loro posizione sociale (Cass., 24 ottobre 2002 sione, da valutarsi anche alla stregua dei rapporti esistenti fra le sogni del donatario, usi e costumi connessi ad una specifica occano anche rilievo le condizioni economiche del "donante" e i biostativa alla configurazione di una liberalità d'uso, dove assumoca del dono, che se esclude normalmente la ricorrenza della dosolvere conflitti solitamente connotati dalla consistenza econominazione di modico valore di cui all'art. 783 c.c., non è invece Le difficoltà di inquadramento sopra evidenziate, si riflettono

> 1992, n. 324; Cass., 10 dicembre 1988, n. 6720). 1993, n. 12142; Cass., 1 febbraio 1992, n. 1077; Cass., 14 gennaio

soggetti: beneficiari dell'attribuzione ed eredi, creditori o aventi sioni di conflitto, che ad ogni livello coinvolgono una pluralità di causa del donante, e così via. lore economico del dono, tanto più diventano consistenti le occa-In via di sintesi, si può dedurre che tanto più è rilevante il va-

La lettura della giurisprudenza consente di accertare che Doni e familiare

venga poi celebrato, Trib. Napoli, 9 ottobre 1981, in Dir. fall. della liberalità d'uso, perché rispettano il costume sociale; così nizio della loro convivenza more uxorio rientrano nella fattispecie marzo 1994, con nota di Astone, 177 ss.; anche in relazione all'izione gratuita (di gioielli), determinata dallo scopo di consentire conformità al costume sociale pro tempore"; quanto a "una elarginota di Urso, 1169, che le qualifica liberalità d'uso, anche "in gi e più in generale "tra persone legate da affettuosa amicizia, resi in precedenza dal donatario, né alle liberalità d'uso, ma costizioni fatte in segno tangibile di speciale riconoscenza per i servizi 1982, 942 e con nota di G.M. Branca, 635). anche, rispetto al matrimonio e negandone la ripetibilità ove non munque in previsione del loro matrimonio (per Trib. Ravenna, 9 1998, n. 11894), tra genitori e figli, soprattutto in occasione o cola prosecuzione di una convivenza", cfr. Cass., 24 novembre (specie se conviventi)" (così, Pret. Torino, 28 giugno 1993, con di sostanza e di forma previsti dal codice"), ovviamente tra coniutuiscono vere e proprie donazioni, come tali soggette ai requisiti equiparabili né alle liberalità in occasione di servizi, né alle donata di Riganò, 296; con nota di Bucelli, 684, i doni "non sono quenza tra fidanzati (per Cass., 8 febbraio 1994, n. 1260, con noquanto disciplinato dall'art. 770, co. 2, c.c. interviene con fre-familiare

mità della liberalità all'uso (Carnevali, 504; Torrente, 2006, 122). d'uso siano rappresentati dalla liberalità, dall'uso e dalla confor-E opinione comune che gli elementi costitutivi della liberalità

ciali (Capozzi, 893; Carnevali, 507; Torrente, 1956, 101). E tutta che infatti vi si conforma quanto alle circostanze dell'attribuzio via, la sua esistenza connota e dà contenuto all'atto di liberalità meno in consuetudini normative e neppure in doveri morali o sone, all'oggetto della liberalità ed alla sua misura, senza comunque perché non trova la sua fonte in nessun articolo di legge, nem-L'uso cui si riferisce la liberalità non è di per sé vincolante

MARIO ERMINI

MARIO ERMINI

n. 2351; Cass., 9 dicembre 1993, n. 12142; Cass., 23 aprile 1993 ss., a pag. 133 precisando che predomina non "l'osservanza del nel patrimonio di chi compie l'attribuzione (Torrente, 1956, 117 do che non può comportare un depauperamento apprezzabile n. 4768; Cass., 23 aprile 1993, n. 4759). cata"; Cass., 24 novembre 1998, n. 11894; Cass., 10 aprile 1994 dovere morale ma l'adesione alla condotta uniformemente pratiprescindere dalla condizione economica del donante, consideran-

obbligazioni evidenziato da chi (G.B. Ferri, 1969, 413; Id., 1983, 135; Conti, naturali 237), pur non disconoscendo un loro differente trattamento norconforto nell'art. 64 l. fall. Ma, altri sottolinea la maggiore cogenza compiuta in ragione di servizi resi perfeziona uno scambio). mativo, concepisce unitariamente le due figure, trovando in ciò non sono necessariamente incompatibili, e che la liberalità d'uso reso (Sacco, 589, anche precisando che intento liberale e scambio propria del dovere morale o sociale rispetto all'uso ed al servizio Il collegamento tra le liberalità d'uso e obbligazioni naturali è

stiene che quest'ultima trova nell'uso un parametro, pur ampio, di servizi resi, e la donazione per speciale rimunerazione, si sonante (Palazzo, 1991, 76; Cass., 14 gennaio 1992, n. 324). qualsiasi parametro, essendo rimessa alla sola coscienza del dolargizione, mentre la prima rimane totalmente indipendente da di riferimento idoneo a condizionare la volontà dell'autore dell'e-In merito alla distinzione fra la liberalità d'uso, in occasione

Norme sulla donazione applicabili e non me sulla donazione debbano essere escluse (in argomento, Torren-(art. 770, co. 2, c.c.), occorre anzitutto individuare quali delle nor-TE, 1956, 101; Oppo, 1947, 91; Carnevali, 607 ss.; Capozzi, 894 ss.). Se è vero che non "costituisce donazione la liberalità" d'uso

e 776 c.c. sulla capacità del donante, l'art. 771 c.c. sulla donazione beralità d'uso: l'art. 782 c.c. sulla forma del contratto, gli artt. 774 do risultino tutelare il donante da rischi che non ricorrono nelle licomma dell'articolo 770"). Altre, le si deducono dal codice, quanla legittima, "non si applica(no) alle liberalità previste dal secondo di figli nonché" quelle "sulla riduzione delle donazioni" lesive delne delle donazioni per causa di ingratitudine e per sopravvenienza 770"), art. 809, co. 1 e 2 c.c. (le "norme che regolano la revocaziocollazione le liberalità prevista dal secondo comma dell'articolo ex se del legittimario), art. 742, co. 3, c.c. ("Non sono soggette a c.c. (relativamente all'esenzione dalla collazione e all'imputazione Alcune sono direttamente indicate dal codice: art. 564, co. 5,

> ralità d'uso non proporzionate al patrimonio del donante. vengono in leggi speciali, l'art. 64 l. fall., sull'inefficacia delle libesulla donazione a favore del tutore o protutore. Altre ancora si rindi beni futuri, l'art. 778 c.c. sul mandato a donare, l'art. 779 c.c.

corrispettivo: l'art. 797 c.c. sulla responsabilità per evizione e per per inadempimento, l'art. 777 c.c. sulla capacità donativa di rapvizi della cosa donata, l'art. 789 c.c. sui limiti della responsabilità comune ad entrambe le figure, dell'avvantaggiare altri senza un dere o di volere". presentanti di persone incapaci, l'art. 775, co. 1, c.c. sull'annullabilità della donazione effettuata da soggetto "incapace di inten-Invece, sono applicabili le disposizioni centrate sull'attributo

# Donazione di modico valore

di modico valore che ha per oggetto beni mobili", ritenendo sufnon più necessario l'atto pubblico. ficiente la sola tradizione, il trasferimento cioè del possesso, e L'art. 783 c.c. non richiede l'atto pubblico per la "donazione Beni mobili

NEVALI, 549) è necessaria l'accettazione del beneficiario (implicita Cass., 24 gennaio 1979, n. 529, in Giust. civ., 1979, I, 1497). nel ricevimento o nella stessa apprensione delle cose donate: tum è rappresentato dalla traditio del bene (Gorla, 1954, 92; Car. NEVALI, 549). E perciò, oltre allo spirito di liberalità il cui vestimen Cass., 22 febbraio 1957, n. 646, in Giust. av. mass., 1957, 260 Sempre di donazione comunque si tratta (Sacco, 700 ss.; Car.

simbolica) ed indica la natura reale di tale contratto quale sembra peraltro escludere anche la sufficienza della traditio fattispecie (in mancanza, la donazione è nulla: Messineo, 26 ss., il tore del bene la volontà di donare) è elemento costitutivo della Cass., 24 gennaio 1979, n. 529, cit., anche manifestando al detenmanuale — quanto in modo simbolico (Giannattasio, 267; per spiega perché un tal tipo di donazione venga solitamente definita La consegna, che può avvenire tanto materialmente — il che Consegna

nante", sul valore oggettivo del bene incide la valutazione - ri-Giur. it. mass., 1974, 987; Cass., 21 settembre 1965, ibidem, 2030) messa al giudice di merito (Cass., 27 gennaio 1974, n. 3883, in re valutata anche in rapporto alle condizioni economiche del do-Poiché per il co. 2 dello stesso articolo la "modicità deve esse- Modicità

434

MARIO ERMINI

MARIO ERMINI

984; Cass., 30 dicembre 1994, n. 11304. Contra, Cass., 21 settembre n. 2162; Cass., 28 febbraio 1980, n. 1400, in Giur. it., 1980, I, 1, che esso ha nel patrimonio del donante (Cass., 30 luglio 1996, modico valore, o non lo è. porto alle condizioni economiche" di questi, e una donazione che nel patrimonio del donante). Sicché la "modicità" varia in "rapsano che la modicità è riferita alla data della donazione, a nulla ri-1965, n. 2030, in *Giust. civ.*, 1965, 1040. Tanto Cass., 28 febbraio pur avesse per oggetto lo stesso bene non automaticamente è di levando le eventuali modificazioni successivamente intervenute 1980, cit., che App. Milano, 20 luglio 1928, M.T., 1928, 854 preci-

no che si distingua se la pluralità degli atti donativi sia effettuata valutata e riferita ad ogni singolo atto nella sua individualità giurilo stesso donatario, ci si è chiesti se la "modicità" debba essere solo a posteriori, anche nel caso che dovesse corrispondere ad un in pari data, oppure la loro riconduzione ad unum sia leggibile Cass., 28 dicembre 1998, n. 11894). In tal senso, mi pare opportuavesse un valore economico non modico (sul punto, LIPARI, 122; dica, od invece al complesso delle donazioni, nel caso che questo dicità" dovrà infatti essere considerata in relazione al complesso; progetto unitario concepito dal donante: nel primo caso la "monel secondo, in relazione ad ogni singolo atto. In relazione ad una pluralità di atti donativi nei confronti del-

Destinatari alle persone fisiche, anche quelle giuridiche. Per quelle di cui al 548; Cass., 22 febbraio 1957, n. 646, cit.). escludeva la necessità dell'autorizzazione governativa (Carnevali primo Libro del codice civile, prima che fosse abrogato l'art. 17 Destinatarie di una donazione manuale possono essere, oltre

4 Donazione manuale di titoli di credito.

Beni mobili e titoli di credito possono quindi essere oggetto di donazione di valore modico. Per loro natura, i titoli di credito sono beni mobili. In astratto

consegna 1963, con nota di Cottino. Contra, Carnevall, 547, secondo cui è sistema sendo infatti necessario valutare lo specifico sistema circolatorio proprio di ciascuno di essi (Torrente, 1956, 454; Cass., 22 giugno invece sufficiente la consegna, le differenziate discipline inciden-Tuttavia, non sempre è sufficiente a tal fine la loro traditio, es-

> porato nel titolo e non il suo modo di acquisto). do esclusivamente sulla legittimazione a far valere il diritto incor-

nella circolazione dei titoli; in particolare, il d. lgs. 213/1998 ha ne Monte titoli s.p.a. che procede ad iscrivere partite nominative. sostituito i titoli con iscrizioni contabili presso la società di gestiolizzazione e cartolarizzazione, ed i mutamenti che ne sono derivati nativa la girata autentica. Si considerino inoltre le c.dd. demateria- Demateriane del possessore del titolo nel registro dell'emittente o in alter la girata (art. 2011 c.c.), e per quelli nominativi anche l'indicaziore (art. 2003, co. 1, c.c.), per i titoli all'ordine è necessaria anche In particolare: se basta la consegna quanto ai titoli al portato-

zazione cartolariz-

cui all'art. 770, co. 2, c.c.: Cass., 10 marzo 1994, n. 2351). qualora rispondesse ad una liberalità d'uso per servizi ricevuti di febbraio 2000, n. 2093; Cass., 10 marzo 1994, n. 2351; e ciò anche all'art. 782 c.c. (di conseguenza, è nulla per mancanza di forma biano modico valore, è lecita e non richiede l'atto pubblico di cui la donazione manuale non di modico valore dei titoli: Cass., 24 Per la giurisprudenza, la donazione manuale di titoli che ab-

di deposito bancario). n. 3499 e Cass., 10 febbraio 1997, n. 1214, quanto ad un libretto zio-mezzo e non quella prevista per la donazione diretta (Cass., retto un intento liberale del genere in considerazione; anche in ove successivamente cointestato dall'originario depositante e con titoli di 22 settembre 2000, n. 12552; v. anche Cass., 10 aprile 1999 tal caso sarebbe sufficiente la forma scritta richiesta per il negofirma e disponibilità disgiunte, potrebbe realizzare in modo indi- credito Sempre la giurisprudenza dà conto di un deposito titoli che,

ÇT Donazione in riguardo di matrimonio

duce effetto finché non segua il matrimonio". questi, si perfeziona senza bisogno che sia accettata, ma non protri a favore di uno o di entrambi gli sposi, o dei figli nascituri, da determinato futuro matrimonio, sia dagli sposi fra loro, sia da al-Per l'art. 785, co. 1, c.c. la "donazione fatta in riguardo di un

zione obnuziale, perfezionandosi "senza bisogno che sia accetta ta", costituisce un'anomalia. ne dell'art. 769 c.c. in cui la "donazione è il contratto", la dona-Risulta immediatamente evidente che, rispetto alla definizio-

Donazione

Natura

MARIO ERMIN

MARIO ERMINI

prevalendo la voluntas legis di favorire il nuovo nucleo familiare). BI, 12, anche la contraria volontà del donatario sarebbe irrilevante (fra gli altri, Palazzo, 1991, 269 ss.; Torrente, 1956, 159 ss.; per Bal sostenendone pur con sfumature differenti, il carattere unilaterale La dottrina tradizionale ne nega infatti la natura contrattuale

NI, 355; CARNEVALI, 569; PERCHINUNNO, 175). to rientri fra i possibili modi di formazione del contratto (Bonili ritenendosi che la proposta seguita dal mancato rifiuto dell'oblacui, v. già Gorla, 1956, 923), è invece dedotta dall'art. 1333 c.c., La natura contrattuale, seppure a formazione unilaterale (su

Forma cioè (Cass., 30 gennaio 2007, n. 1967, ritenendo che la costituzione dell'usufrutto per atto tra vivi sia limitata alle sole figure della da ritenere che essa debba essere quella dell'art. 782, atto pubblico parte che invocava l'avvenuta concessione del diritto di usufrutto). posta in essere per scrittura privata sottoscritta unicamente dalla in un caso di specie ha ritenuto la nullità di tale donazione perché promessa al pubblico — art. 1989 — e della donazione obnuziale, Poiché il citato articolo niente dice circa la forma dell'atto, è

fidanzati nato matrimonio" PO, 1947, 1123 ss.), deve quindi farsi "in riguardo di un determidai doni tra fidanzati di cui all'art. 80 c.c., infatti riconducibili alle liberalità d'uso (art. 770 c.c., su cui amplius, Biondi, 778 ss.; Op-La donazione in occasione di matrimonio è fattispecie diversa

essere ricavato da altri mezzi che garantiscano eguale certezza: specie, oltre che evento che ne condiziona sospensivamente gh la celebrazione del matrimonio è elemento costituivo della fattisenso esattamente opposto, Cass., 6 settembre 1968, n. 2874, cit.), Cass., 21 giugno 1954, n. 2130, in Giur. it. mass., 1954, 468, ma in bre 1968, n. 2874, cit.; Cass., 22 ottobre 1988, n. 5731, in Vita not., duazione Bonilini, 2000, 354; Palazzo, 1991, 273; Cass., 6 settemdi cui siano individuati i due (futuri) sposi (postulano tale indivi-App. Roma, 27 febbraio 2007), ma a un imminente matrimonio nio: Cass., 6 settembre 1968, n. 2874, in Giust. civ., 1969, I, 938, posta alla condizione sospensiva del contrarre il futuro matrimotario, ché altrimenti configurerebbe un donazione diretta sottopotenziale (di cui sia indicato come eventuale sposo il solo dona che l'indicazione del nome degli sposi nell'atto di liberalità possa 1988, 735; Cass., 7 dicembre 1989, n. 5410. Peraltro, nel senso Proprio perché finalizzata non a un matrimonio meramente

MARIO ERMINI

MARJO ERMINI

zione partecipi all'ambito causale del negozio, esclude che si trattembre 1968, n. 2874, cit.). terzo acquista validamente e la parte donataria dovrà agire per nante dispone altrimenti del bene prima della celebrazione, il ad avviso di Torrente, 1956, 460). Ma chi ritiene che la celebraassimilato ad una condizione (iuris, secondo Carnevali, 569; facti, evizione, nei confronti del donante (Carnevall, 569; Cass., 6 setpotrebbe applicarsi l'art. 1357 c.c. e ne deriverebbe che se il doti di un elemento accidentale (PALAZZO, 1991, 272); sicché non non segua il matrimonio" (art. 785, co. 1, c.c.). Tale evento viene Infatti, la donazione obnuziale "non produce effetti finché

nente deve provare la sua qualità di donante e l'avvenuta donanel senso della nullità, Carnevali, 570; Palazzo, 2000, 237, e la zione). Cass., 4 aprile 1973, n. 945, in Foro it. mass., 1973, 274, il dispotario, di quanto ricevuto (per Cass., 13 ottobre 1960, n. 2708, cit.; 1929), e conseguentemente l'obbligo di restituzione, per il donagiurisprudenza prevalente: Cass., 23 giugno 1971, n. 1987, in Foro lamento del matrimonio importa la nullità della donazione" restinzio it., 1972, I, 114; Cass., 13 ottobre 1960, n. 2708, ivi, 1961, I, (preferiscono l'inefficacia: Bonllini, 355; Capozzi, 463; ma contra, Addirittura il co. 2 dello stesso articolo dispone che l'"annul- Annullarestituzione

del matrimonio e il passaggio in giudicato della sentenza che di-chiara la nullità del matrimonio", sono fatti salvi dall'art. 785, co. del matrimonio" re i frutti percepiti anteriormente alla domanda di annullamento 2, c.c.. Mentre, il "coniuge di buona fede non è tenuto a restitui-Ma "i diritti acquistati dai terzi di buona fede fra il giorno

sonale (giudiziale o consensuale) e lo scioglimento del matrimo- e divorzio luglio 1977, n. 2963, in Fore it., 1978, I, 466). 464; Palazzo, 1991, 274. Per la giurisprudenza, ex pluribus, Cass., 6 do e non geneticamente viziato matrimonio (Torrente, 1956, ferimenti giurisprudenziali); il secondo, perché suppone un valiincide sugli effetti del matrimonio (Pellegatta, 21, ove anche ribili all'"annullamento del matrimonio". La prima, perché non nio conseguente al divorzio, non siano analogicamente equipara-In proposito, si ritiene univocamente che la separazione per- Separazione

gli nascituri rimane efficace per i figli rispetto ai quali si verifica no gli effetti del matrimonio putativo" Qualora infine la donazione abbia invece per destinatari i "fi-

celebrazione Essenzialità

della

Particolarità

Le ulteriori specificità della donazione obnuziale sono costituite dall'esenzione per il donatario dell'obbligo di prestare gli alimenti (art. 437 c.c.); dalla deroga al divieto di compiere donazioni da parte del rappresentante legale per conto del rappresentato (art. 777, co. 2, c.c.) e dalla validità delle donazioni compiute dal minore e dall'inabilitato nel loro contratto di matrimonio (art. 774, co. 1, c.c.).

Infine, una particolare ipotesi di donazione obnuziale, in tal caso indiretta, è configurata dal giudice di legittimità (Cass., 15 gennaio 1986, n. 171, con nota di Ferraro, 730 ss.; Cass., 23 aprile 1981, n. 2677, in *Foro it.*, 1981, 1395): in un preliminare di vendita immobiliare, la qualità di promissario acquirente è assunta da persona diversa da quella che doveva pagarne il prezzo, la quale intendeva in tal modo beneficiare, a titolo di liberalità obnuziale, l'acquirente dell'immobile.